

D.D. n. 83 del 06.09.2021

## IL DIRETTORE GENERALE

**Visto** lo Statuto dell'Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria, adottato con decreto rettorale n. 92 del 29 marzo 2012 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 13 aprile 2012, n. 87, serie generale;

**Visto** il decreto-legge 17 marzo 2000, n. 18, recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;

**Visto** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 2 marzo 2021 e, in particolare, gli allegati 18 e 22 recanti rispettivamente "Linee guida concernenti la completa ripresa delle ordinarie attività nelle istituzioni della formazione superiore per l'anno accademico 2020/21" e "Protocollo per la gestione di casi confermati e sospetti di COVID-19 nelle aule universitarie";

**Visto** il decreto-legge 22 aprile 2021 n. 52 recante "Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19";

**Vista** la nota del Ministero dell'università e della ricerca del 23 aprile 2021 prot. 54344 con la quale gli Atenei sono invitati a mettere in atto misure organizzative dirette "a favorire una rapida ed ampia ripresa delle attività in presenza, nel rispetto delle norme di sicurezza e di tutela della salute pubblica, contemperando sempre la sicurezza sanitaria delle persone con un adeguato ed efficace svolgimento delle attività programmate";

**Visto** il decreto legge 30 aprile 2021, n. 56, recante "Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi", che consente alle amministrazioni pubbliche l'applicazione del lavoro agile secondo le modalità semplificate stabilite dall'articolo 263 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 fino alla definizione dei contratti collettivi del pubblico impiego, e comunque non oltre il 31 dicembre 2021;

**Tenuto conto** che il menzionato decreto-legge 30 aprile 2021, n. 56 è stato abrogato dall'art. 1, comma 2, della legge 17 giugno 2021, n. 87, che, tuttavia, dispone che "Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge n. 56 del 2021";

**Visto** il decreto-legge del 23 luglio 2021, n. 105, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociale ed economiche" e, in particolare, l'art. 1, che proroga ulteriormente lo stato di emergenza fino al 31 dicembre 2021; l'art. 12, che dispone che continuano ad applicarsi le disposizioni del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 2 marzo 2021 non incompatibili con le nuove misure introdotte, tra cui i citati allegati 18 e 22;



**Visto** il decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, recante “Misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di sicurezza”, che introducendo nel decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, l’art. 9-ter, dispone che “dal 1 settembre 2021 e fino al 31 dicembre 2021”, termine di cessazione della stato di emergenza, “tutto il personale [...] universitario, nonché gli studenti, devono possedere e sono tenuti ad esibire la certificazione verde COVID-19 [...]”;

**Vista** la circolare del Ministero dell’università e della ricerca del 7 agosto 2021, che contiene indicazioni chiarificatrici del citato decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111;

**Visto** il “Protocollo di sicurezza anticontagio Covid-19 – Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria”, adottato con decreto rettorale n. 121 del 6 aprile 2020;

**Vista** la nota prot. 3866 del 6 aprile 2020 del Direttore Generale, avente ad oggetto “Provvedimenti connessi all’attuazione del Protocollo di sicurezza anticontagio COVID-19”; **Visto** il decreto rettorale n. 267 del 14 settembre 2020, che ha adottato le “Linee guida operative per la ripresa delle attività istituzionali in presenza per l’anno accademico 2020/2021 Fase 3”;

**Visto** il decreto rettorale n. 307 del 27 ottobre 2020, che ha integrato le predette “Linee guida operative per la ripresa delle attività istituzionali in presenza per l’anno accademico 2020/2021 Fase 3”;

**Visto** il decreto del Direttore Generale n. 60 del 29 giugno 2021, n. 60, con il quale è stato adottato il piano di rientro del personale tecnico-amministrativo e bibliotecario dell’Università degli studi Mediterranea di Reggio Calabria;

**Vista** la circolare del 26 agosto 2021, prot. n. 10252, avente ad oggetto “Misure per prevenire il contagio da COVID-19 nelle università – Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 in ambito universitario (decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111 – circolare MUR 7 agosto 2021)”, con la quale il Rettore, fornendo indicazioni chiarificatrici del citato decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, ha dettato le misure dirette a dare attuazione alle disposizioni in materia di certificazione verde COVID-19 e a verificarne il rispetto, ed ha evidenziato la necessità che le attività didattiche, curriculari e i servizi correlati tornino ad essere effettuate prioritariamente in presenza;

**Vista** la circolare prot. n. 8277 del 2 settembre 2020 del Direttore Generale, avente ad oggetto “Attività istruttorie per l’attuazione del D.L. 19/05/2020 n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17/07/2020 n. 77 – Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19, Art 263 ‘Disposizioni in materia di flessibilità del lavoro pubblico e di lavoro agile - Categorie prioritarie’, con la quale sono state individuate le categorie prioritarie ed è stato chiesto al personale, in possesso dei requisiti, di presentare apposita istanza;

**Considerato** che l’attuazione del piano vaccinale del personale strutturato organizzato all’interno dell’Ateneo è stato completato il 21 giugno 2021;



**Considerato** che, da ultimo, l'art. 9, comma 1, lett. a), del citato decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, ha modificato l'art. 2-bis del citato decreto-legge 17 marzo 2000, n. 18, disponendo che "A decorrere dal 16 ottobre 2020 e fino al 31 ottobre 2021, i lavoratori fragili di cui al comma 2 (lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ivi inclusi i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104) svolgono di norma la prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l'adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto";

**Considerato** che l'accesso ai locali universitari è consentito a partire dal 1° settembre 2021 solo ai soggetti muniti di "certificazione verde", garantendo così un maggiore grado di tutela e una sensibile riduzione del rischio di contagio da Covid-19, e che è consentito ai lavoratori in modalità agile di cui al precedente decreto direttoriale n. 60 del 29 giugno 2021 di produrre istanza di rientro in modalità in presenza, che sarà esaminata a cura delle strutture competenti dell'Ateneo;

**Ritenuto**, pertanto, di dover aggiornare ed adeguare alle novità normative il piano di rientro del personale tecnico-amministrativo e bibliotecario dell'Università degli studi Mediterranea di Reggio Calabria, da ultimo modificato con il citato decreto direttoriale n. 60 del 29 giugno 2021, comprensivo del piano di rientro n. 4;

**Ritenuto** che, in considerazione dell'evoluzione epidemiologica e vaccinale e ferme restando le condizioni di sicurezza in materia di prevenzione e contrasto del rischio di contagio da COVID-19, di poter ripristinare l'attività di lavoro in presenza dei dipendenti in lavoro agile per familiari non conviventi affetti da patologie, per la cura dei figli minori di cui al decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30 e per distanza chilometrica superiore a 50 km dal posto di lavoro, raggiungibile con mezzi pubblici;

**Ritenuto** che i lavoratori in categoria prioritaria con familiari conviventi affetti da patologie gravi o immunodepressi debbano mantenere la modalità di lavoro agile a condizione che, entro e non oltre il 9 settembre 2021 producano certificazione attestante la convivenza rilasciata dagli uffici competenti, continuando a garantire efficacia, efficienza, reperibilità e raggiungimento degli obiettivi loro assegnati, pena decadenza del lavoro agile;

**Sentito** il Magnifico Rettore;

**Sentiti** i Direttori dei Dipartimenti;

**Sentiti** i Responsabili delle Aree dell'Amministrazione Centrale;

**Sentito** il Servizio Prevenzione e protezione;

**Sentite** le OO.SS. e la R.S.U.;

**Sentiti** i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza;



## **decreta**

### **Art. 1**

È adottato l'aggiornamento del piano di rientro del personale tecnico-amministrativo e bibliotecario dell'Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria, come di seguito specificato.

### **Art. 2**

Il personale tecnico-amministrativo e bibliotecario di cui all'art. 26, comma 2, del decreto-legge n. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 continua a svolgere la propria prestazione lavorativa di norma in modalità agile fino al 31 ottobre 2021.

### **Art. 3**

Il personale tecnico-amministrativo e bibliotecario in lavoro agile con familiari conviventi affetti da patologie gravi o immunodepressi mantiene la modalità di lavoro agile a condizione che, entro e non oltre il 9 settembre 2021 produca idonea certificazione attestante la convivenza rilasciata dagli uffici competenti, continuando a garantire efficacia, efficienza, reperibilità e raggiungimento degli obiettivi loro assegnati, pena decadenza del lavoro agile.

### **Art. 4**

1. Il personale tecnico-amministrativo e bibliotecario in lavoro agile per familiari non conviventi affetti da patologie svolge la propria attività lavorativa in presenza.
2. Il personale tecnico-amministrativo e bibliotecario in lavoro agile per la cura dei figli minori di cui al decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 maggio 2021, n. 61, svolge la propria attività lavorativa in presenza.
3. Il personale tecnico-amministrativo e bibliotecario in lavoro agile per motivi afferenti alla distanza chilometrica dal posto di lavoro superiore a 50 km, percorribili con mezzi pubblici, svolge la propria attività lavorativa in presenza.

### **Art. 5**

Il personale collocato in lavoro agile, in ciascuna delle modalità previste, può produrre istanza per svolgere la propria attività lavorativa parzialmente o integralmente in presenza, che sarà valutata dall'Amministrazione.

### **Art. 6**

Il personale in regime di lavoro agile è tenuto a produrre rendicontazione settimanale dell'attività svolta, inviando le informazioni ai rispettivi Responsabili di struttura, i quali, a loro volta, provvedono a trasmetterle all'Area Risorse Umane e formazione entro i termini previsti.

### **Art. 7**

Il presente provvedimento ha efficacia a decorrere dal 13 settembre 2021 fino a nuove contrarie disposizioni.



**Art. 8**

Il presente decreto è sottoposto a ratifica del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione nella prima adunanza utile.

Reggio Calabria, 6 settembre 2021

La Responsabile  
Settore Gestione presenze e formazione  
F.to Dott.ssa Rita Libri

Il Responsabile  
Area Risorse umane e formazione  
Dott. Marco Santoro

Il Direttore Generale  
Prof. Giuseppe Zimbalatti